Codice A1604A

D.D. 18 dicembre 2017, n. 549

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile NO-P-01387, ubicato nel Comune di Invorio (NO) in localita' C.na Colombera.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", d'intesa con il Comune di Invorio (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 17 ottobre 2017, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile NO-P-01387, ubicato in località *C.na Colombera* nella particella catastale n. 114 del foglio di mappa n. 20, censito al C.T. del medesimo Comune di Invorio.

Il pozzo di cui sopra, profondo 36,00 metri, filtra tra -12,00 e -15,00 metri e tra -27,00 e -30,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il pozzo, ubicato lungo Via Conciliazione nei pressi di *C.na Colombera*, è stato realizzato a seguito dell'aumento della richiesta idrica da parte dell'utenza, particolarmente durante i mesi estivi, dovuta anche alla recente espansione urbanistica ed in relazione all'invecchiamento dei pozzi esistenti; la zona di *C.na Colombera* si trova nella porzione settentrionale del comune, ai piedi della porzione caratterizzata dai rilievi.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo – come previsto nel disciplinare di concessione – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dallo stesso. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, adeguata alla normativa vigente, coincide con un'area quadrata di 20 metri di lato censita in un mappale completo (n. 2114) ed in una porzione di 2 mappali (n. 114-115) del foglio di mappa n. 20;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e avente una superficie pari a 9.224 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e avente una superficie pari a 36.102 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Tavola 5 – Determinazione fasce di rispetto pozzo idropotabile P sito in Via Conciliazione – Fasce di rispetto – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Alimenti e Nutrizione – sede di Borgomanero (NO) – valutata la documentazione allegata all'istanza e a seguito di sopralluogo presso l'area effettuato in data 21/05/2008, con nota del 20 ottobre 2008, aveva evidenziato le seguenti considerazioni in merito alla proposta di definizione presentata:

- la zona di tutela assoluta, di forma quadrata con lato di 20 metri circa, è delimitata da apposita recinzione; l'avanpozzo sopra terra, areato, contiene oltre alla testata della captazione, i quadri elettrici, le apparecchiature di prelievo e di misurazione;
- il territorio individuato ricadente nella zona di rispetto ristretta contiene la strada comunale che porta da Invorio Inferiore alla *C.na Colombera* ed alla frazione *Mornerona* dello stesso

Comune di Invorio; attualmente non sono posizionati cartelli limitanti il traffico auto veicolare, soprattutto quello destinato alla zona industriale.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, aveva inoltre comunicato che i prelievi di controllo della qualità dell'acqua erano iniziati nel mese di settembre 2007 e terminati nel mese di luglio 2008. I parametri esaminati rientravano nell'ambito della norma ad eccezione del pH, che presentava valori inferiori a 6,5, caratteristica comune delle acque del territorio interessato.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento provinciale di Novara – valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 2 gennaio 2009, aveva espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, aveva tuttavia suggerito al Comune di Invorio di allacciare al sistema fognario anche gli edifici posti nelle immediate vicinanze della zona di rispetto allargata così come ridefinita.

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole – essendo i mappali coinvolti quasi totalmente occupati da boschi e/o boscaglia e prati – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo potabile NO-P-01387, ubicato nel Comune di Invorio (NO) in località *C.na Colombera* è riconosciuto alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo, sottoscritto in data 1 ottobre 2014 (portata massima pari a 12,00 l/s, portata media pari a 6,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 189.216,00 metri cubi).

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44, in data 2 novembre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile NO-P-01387, ubicato nel Comune di Invorio (NO) in località *C.na Colombera* e gestito dalla Società Acqua Novara VCO S.p.A., non è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 77 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 25 marzo 2009, poiché trattasi di nuova captazione realizzata a seguito dell'aumento della richiesta idrica da parte dell'utenza, particolarmente durante i mesi estivi, dovuta anche alla recente espansione urbanistica ed in relazione all'invecchiamento dei pozzi esistenti e, pertanto, dovrà essere al più presto inserito nella pianificazione d'Ambito.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Visto il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile estratte mediante pozzo, sottoscritto in data 1 ottobre 2014 e con il quale la Provincia di Novara riconosce alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo potabile NO-P-01387, ubicato nel Comune di Invorio (NO) in località *C.na Colombera* (portata massima pari a 12,00 l/s, portata media pari a 6,00 l/s, cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 189.216,00 metri cubi);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Alimenti e Nutrizione – sede di Borgomanero (NO), in data 20 ottobre 2008 – prot. n. 42829_SIAN/B;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento provinciale di Novara, in data 2 gennaio 2009 – prot. n. 7983/SC11;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 16 ottobre 2017 – prot. n. 0001336, di presa d'atto e di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile NO-P-01387, ubicato nel Comune di Invorio (NO) in località *C.na Colombera*, è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 5 Determinazione fasce di rispetto pozzo idropotabile P sito in Via Conciliazione Fasce di rispetto Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone,

corrispondente alla portata massima estraibile dal pozzo come previsto nel disciplinare di concessione.

- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Invorio (NO) Società Acqua Novara VCO S.p.A. come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Invorio – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale:
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Invorio, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta:
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi

necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore *Arch. Paolo Mancin*